



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 955 DEL 7 SETTEMBRE 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da ENAC/Generali Italia S.p.a. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di servizi assicurativi. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base di gara lotto 5 eu. 75.00,00

PREC 266/15/S

Requisiti di partecipazione. Requisiti speciali di capacità tecnica. Esperienze lavorative. Polizze infortuni. Verifica dei requisiti minimi ex art. 48 del Codice. Soccorso istruttorio. Integrazione documentale. Contratti stipulati prima del termine di scadenza per la proposizione della domanda. Legittimità ammissione senza sanzione.

Il potere dovere di soccorso istruttorio previsto dall'art. 46 del Codice può trovare applicazione nell'ambito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti. I requisiti di partecipazione relativi alla capacità tecnica, se sussistenti al momento della presentazione delle offerte, possono essere documentati in applicazione della procedura di soccorso istruttorio in sede di verifica ex art. 48 del Codice, giacché, in tal caso, l'integrazione documentale successiva non viola il principio di par condicio e non altera il libero confronto concorrenziale.

Art. 42 e 48 D.lgs.163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 125103 del 29 marzo 2015, con la quale l'ENAC chiedeva un parere sulla legittimità dell'ammissione alla gara della società Generali S.p.a., unica concorrente per il lotto n. 5 della procedura selettiva indetta, relativo a "Polizza assicurazione cumulativa contro infortuni Ispettori di volo, ploti e tecnici collaudatori", e dell'applicazione in favore della stessa società del soccorso istruttorio senza sanzione, a seguito dell'esperita verifica dei requisiti ex art. 48 del Codice;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9 dicembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;

RILEVATO che il bando con cui viene indetta la procedura è del 2015 e quindi relativo al periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;

RILEVATO che la società di assicurazione concorrente aveva prodotto in sede di gara soltanto delle polizze "di natura cumulativa infortuni" e successivamente, a conferma del possesso dei requisiti ex art. 48 del Codice e della richiesta di chiarimenti pervenuta dal rup dell'ente committente ha allegato le polizze "per infortuni aeronautici" specificamente comprovanti l'esperienza nel settore, stipulate prima della pubblicazione del bando di cui alla procedura in oggetto;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO quindi che il possesso del requisito di capacità tecnica verificato, preesiste alla data di presentazione dell'offerta;

CONSIDERATO che come affermato in Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015, in ordine alla portata applicativa dell'art. 46 comma 1 ter, l'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio consente il completamento o l'integrazione dell'offerta. Tuttavia: *“Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente”*;

CONSIDERATO quindi che il possesso del requisito di capacità tecnica, relativo alla stipula di polizza per la copertura del rischio di infortuni aeronautici, è stato verificato che preesiste che preesiste alla data di presentazione dell'offerta;

CONSIDERATO che *“la stazione appaltante, prima di decidere l'applicazione delle sanzioni ex art. 48, può richiedere, con ciò differendo il termine di dieci giorni previsto dal comma 1, senza che venga menomata la par condicio dei concorrenti, gli opportuni completamenti o chiarimenti, con riferimento ai documenti presentati in sede di verifica”* (vd. determinazione Anac n. 5 del 21 maggio 2009);

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 settembre 2016

Il Segretario Maria Esposito